



BBMDR

BARDAZZI - BONANNI - MAZZONI - DANERI - RENNA

Via A. Simintendi, 29 – PRATO – Tel. 0574/22809-25068 – Fax 21647

studiolegale@bbmdr.it – info@pec.bbmdr.it

www.bbmdr.it

TRIBUNALE DI FIRENZE

(Sezione Lavoro)

(R.G. n. 1944/2023 – Giudice Dott.ssa Stefania Carlucci – udienza 14.03.2024)

Memoria difensiva di costituzione e risposta ex art. 416 c.p.c. nell'interesse di

Servizi Integrati Toscana Società Cooperativa Consortile in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Filippo Panti, con sede legale in Firenze, Via Della Torretta, 16 (50137 – FI), c.f. e p.iva 06036670484, (in seguito, brevemente, anche solo “SIT”), rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Daneri (c.f. DNRMRZ75S14D612L) del Foro di Prato – il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo P.E.C. mauriziodaneri@pec.avvocati.prato.it – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, Via A. Simintendi n. 29, giusta procura alle liti rilasciata ed allegata in via telematica in calce al presente atto

- resistente -

contro

Giannelli Roberto (C.F. GNN RRT 63T14 D612C), sia in proprio che, come si legge in atti, in qualità di Trustee, beneficiario e disponente del Trust Giannelli Roberto, in seguito, brevemente, anche solo il “Ricorrente” o il “Lavoratore” rappresentato e difeso dagli Avvocati Elisa Bennati e Francesca Mazzone del Foro di Modena

- ricorrente -

e nei confronti di

Endomos Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione, p.iva 06497050481 (in seguito, anche solo “Endomos”)

- resistente -

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, notificati all’odierna comparsa, il sig. Giannelli Roberto, sia in proprio che in qualità di Trustee, beneficiario e disponente del Trust Giannelli Roberto, ricorreva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni (**doc. 1**):

“- **in via pregiudiziale e/o preliminare**: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in quanto la sospensione dello svolgimento dell’attività lavorativa è stata comunicata

*all'odierno ricorrente a mezzo Posta elettronica certificata, il cui dominio e domicilio elettivo appartengono, tuttavia, solo all'Ente Trust GIANNELLI ROBERTO e non anche al dominio del lavoratore persona fisica; - **nel merito, in via principale**: accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione lavorativa comminata dal Responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS ai danni del Dipendente Roberto Giannelli agente (in veste di Trustee del TRUST GIANNELLI ROBERTO) stante la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 come convertito con Legge n. 76/2021 e della Legge n. 122/2021, e dunque, la sua nullità per vizio di forma, contenuto e procedura de facto de jure illegittima e illegale; segue. - **nel merito, in via principale**: condannare il Datore di Lavoro: Responsabile facente funzione di Direttore PANTI Filippo agente presso l'ente Datore del Lavoro: ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS al risarcimento dei danni subiti dal Roberto Giannelli in conseguenza dell'illegittimità sospensione lavorativa comminata ai Suoi danni, sia di natura patrimoniale sia di diversa natura, che si quantificano in 1.000.000,00 (unmilione, zero zero) EUR uguale importo in euro, o di quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, e/o in subordine da determinarsi in via equitativa.”.*

Il sig. Giannelli, con un atto del tutto inintelligibile e per molti profili oscuro, ha adito l'intestato Tribunale lamentando, in primo luogo, la nullità e/o illegittimità del provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa comunicato dalla società datrice di lavoro, Endomos Cooperativa, in data 13.10.2021, in quanto, a suo dire, inviato all'indirizzo PEC "rg.giannelli@postacert.it" il cui dominio e domicilio elettivo appartenerebbero solo all'Ente Trust Giannelli Roberto e non anche al Ricorrente persona fisica.

In secondo luogo, il Ricorrente ha eccepito l'illegittimità del suddetto provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa, sostenendo come Endomos non avesse rispettato la procedura prevista all'art. 4 del D.L. n. 44/2021, conv. con L. 76/2021.

Il Ricorrente ha poi avanzato richiesta di risarcimento danni quantificati, in modo del tutto abnorme e senza alcun criterio oggettivo e logico-giuridico, nell'importo di ben € 1.000.000,00, oltre interessi.

*

Con il presente atto, si costituisce in giudizio la società **Servizi Integrati Toscani Società Cooperativa Consortile** per contestare quanto *ex adverso* dedotto, prodotto e richiesto, osservando quanto segue.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. In ordine al difetto di legittimazione passiva della Servizi Integrati Toscani Soc. Coop.

In primo luogo, si rileva come il Ricorso avversario risulti essere del tutto incomprensibile, al punto tale da non consentire la corretta individuazione delle parti (ed in particolare della persona dell'attore, che parrebbe agire sia in proprio, sia come Trustee del Trust Giannelli Roberto), del petitum e della causa petendi e ciò in violazione dei principi di cui all'art. 24 della Costituzione, oltre che dell'art. 414 c.p.c.

Già la lettura della ricostruzione dei fatti svolta *ex adverso*, qui espressamente contestata, è di difficile comprensione, in quanto il Ricorrente, oltre ad utilizzare una terminologia del tutto incomprensibile e confusa, non chiarisce, né contestualizza l'estrinsecazione del rapporto lavorativo.

Ma prima di esaminare il merito della controversia e di evidenziare le ragioni per cui si ritiene il ricorso totalmente infondato e prima ancora nullo sotto il profilo processuale, occorre preliminarmente eccepire il difetto di legittimazione passiva della società odierna resistente.

Infatti, la valutazione del Ricorrente sulla necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti della Servizi Integrati Toscana Società Cooperativa Consortile non può che trarre origine da un presupposto erroneo o comunque non corretto.

Il fondamento della eccezione pregiudiziale della odierna comparente, oltre che emergere *per tabulas* dal tenore letterale dell'atto introduttivo (narrativa e conclusioni a confronto), si rinviene anche nello svolgimento della vicenda da cui origina il presente giudizio, che deve essere ricostruito correttamente – ed in estrema sintesi – nei seguenti termini.

La Servizi Integrati Toscani è una società consortile, cui aderiscono alcune società cooperative, sociali od anche a responsabilità limitata, che, in base allo statuto, acquisisce ordini e contratti nell'interesse delle associate, specializzate in vari settori di competenza e pertanto in grado di offrire alla possibile clientela una pluralità di servizi altamente qualificati. (**doc. 2**).

Tra queste, anche la società Endomos Società Cooperativa Onlus, oggi in liquidazione, la quale è una società che si occupava della gestione, in regime di appalto – di servizi di assistenza alla persona, servizi infermieristici e socio assistenziali, all'interno di RSA o comunque di strutture sociosanitarie per anziani e disabili (**doc. 3**).

In ragione del rapporto intercorrente tra il Consorzio SIT e la Cooperativa Endomos, in data 08.11.2017, l'odierna resistente affidava ad Endomos la gestione dei servizi socio assistenziali della RSA “*Botticelli*” sita in Strada Chianti, Via Boschi n.1, gestita dalla società committente La Villa s.p.a., con la quale il consorzio SIT aveva sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei summenzionati servizi socio assistenziali (**doc. 4**).

Il summenzionato contratto di appalto sottoscritto tra La Villa s.p.a. e SIT per la gestione dei servizi della RSA “*Botticelli*” giungeva al termine in data 31.12.2021, a seguito della

comunicazione di disdetta trasmessa dalla società committente alla odierna resistente in data 29.09.2021 (**doc. 5**).

A fronte della disdetta comunicata da parte di La Villa s.p.a., in data 17.12.2021, l'odierna resistente provvedeva a trasmettere alla Cooperativa Uzeta – in qualità di nuova aggiudicataria dell'appalto della RSA “Botticelli” – l'elenco degli operatori oggetto del passaggio di appalto, fra cui risultava lo stesso sig. Giannelli Roberto (**doc. 6**).

Atteso quanto appena esposto, appare evidente come l'odierna resistente non sia mai stata coinvolta nelle dinamiche lavorative del sig. Giannelli Roberto; prova ne è il fatto che, come dallo stesso affermato nel proprio atto introduttivo, il Ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società Endomos, unica destinataria della, pur infondata, iniziativa avversaria.

La SIT, in definitiva, si è occupata – e si occupa ancora – in forza dei vari contratti di appalto, unicamente di affidare i servizi che le vengono demandati (nella fattispecie quelli socio-sanitari assistenziali), alle società consorziate, tra cui la Endomos, non intervenendo attivamente né nell'esecuzione delle prestazioni, né tantomeno nella gestione dei singoli rapporti di lavoro con i dipendenti delle strutture sanitarie.

Per quel che rileva nel presente procedimento, con l'avvento della pandemia da Covid-19, l'odierna resistente si è attivata, in virtù del contratto di appalto all'epoca in essere con la società La Villa s.p.a., nel rispetto delle disposizioni normative introdotte al fine di contrastare il rischio di contagio (specialmente nelle strutture sanitarie RSA), a trasmettere – su richiesta della committente la Villa s.p.a. – l'elenco del personale che l'affidataria dei servizi le aveva segnalato non essere in regola con la normativa vigente all'epoca dei fatti, nulla di più (doc. 8).

*

Del resto, risulta sufficiente una lettura della ricostruzione dei fatti e delle “argomentazioni” in punto di diritto contenute nell'atto introduttivo, per rendersi immediatamente conto di come l'odierna resistente non abbia rivestito alcun ruolo nella vicenda oggetto di lite e sia pacificamente estranea al presente giudizio.

Il Ricorrente stesso, infatti, nell'atto introduttivo, si limita ad indicare come controparte la società SIT, cui è stato notificato il Ricorso introduttivo con invito a comparire dinanzi all'odierno Giudicante, mentre in tutta la parte narrativa e descrittiva della controversia e, soprattutto, all'atto di rassegnare le proprie conclusioni – che individuano la c.d. *editio actionis* – chiede espressamente la condanna della sola Endomos Società Cooperativa Onlus in liquidazione al risarcimento del danno asseritamente patito.

Infatti, come si evince dal contenuto del Ricorso introduttivo:

- a) nella “*esposizione dei fatti*” non vi è alcun riferimento al Consorzio SIT, neppure per quanto concerne l’affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali sanitari della RSA “*Botticelli*”;
- b) nella “*esposizione in diritto*” il Ricorrente contesta l’asserita violazione della procedura amministrativa dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito con Legge n. 76/2021 e successive modifiche, esclusivamente da parte della società Endomos Società Cooperativa Onlus in liquidazione, anche in questo caso, senza alcun riferimento al Consorzio SIT.
- c) sempre nella “*esposizione in diritto*”, il Ricorrente eccepisce la violazione di norme costituzionali e l’inosservanza di altre disposizioni generali esclusivamente da parte della società Endomos Società Cooperativa Onlus in liquidazione, senza mai citare, anche in questo caso, il Consorzio SIT.
- d) Infine, nelle conclusioni rassegnate in Ricorso, non viene avanzata alcuna domanda e/o diversa pretesa nei confronti della odierna resistente; invero, le conclusioni risultano essere indirizzate solo nei confronti della società Endomos Società Cooperativa Onlus in liquidazione, unica destinataria della – pur abnorme ed esorbitante – richiesta di risarcimento danni avanzata *ex adverso*.

Ne discende come non sia neppure astrattamente possibile ipotizzare, nella fattispecie, un coinvolgimento della odierna resistente nel presente giudizio, essendo soggetto estraneo alla vicenda per stessa, implicita “ammissione” del Ricorrente, nei cui confronti SIT non sarà tenuta a versare alcunché.

Esaminata la situazione sostanziale dedotta in atti e considerati i profili processuali rilevati, si confida che il Giudice Vorrà accertare e dichiarare l’estraneità dell’odierna comparente al giudizio, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese avanzate dal Ricorrente siccome coltivate esclusivamente nei confronti della società Endomos, disponendo l’estromissione di SIT dal presente procedimento.

Sul punto, si richiamano i principi ormai consolidati della Suprema Corte per cui: “*la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito d’una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto*” (cfr. Cass. Civ. n.6132/08; nello stesso senso Cass. Civ. n.11284/10).

Ed ancora: “*la legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e soggetto tenuto a subirla; mentre attiene al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio*” (Tribunale di Prato, sentenza n. 477/15).

Ne consegue l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'odierna esponente, cui dovrà necessariamente seguire l'estromissione in via pregiudiziale dal presente giudizio, con integrale vittoria di spese.

*

2. In merito alla nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza del *petitum*, *causa petendi* e dei mezzi di prova richiesti.

Pur ritenendo decisiva ed assorbente l'eccezione che precede, preme svolgere alcune considerazioni anche in merito alla nullità del Ricorso introduttivo.

Infatti, stante l'assoluta genericità del Ricorso, che costituisce, in ogni caso, indice inequivocabile della pretestuosità delle richieste avversarie, l'atto introduttivo risulta essere stato formulato in modo assolutamente generico e confuso, al punto da non consentire la corretta delimitazione dell'oggetto del giudizio e consentire la puntuale predisposizione delle opportune difese da parte della Società resistente, in violazione dei principi di cui all'art. 24 della Costituzione, oltre che dell'art. 414 c.p.c., con conseguente necessità di declaratoria di nullità dell'atto, privo dei requisiti essenziali richiesti *ex lege*.

Il Ricorso è stato difatti formulato in modo palesemente indeterminato, tanto che, dalla sua lettura complessiva, non è dato sapere con esattezza quale sia l'oggetto ed il fondamento della domanda (senza chiarire, tra tutti i vari profili oscuri, perché il sig. Giannelli agisca in proprio ed in veste di Trustee del Trust Giannelli Roberto) come invece prescritto dall'art. 414, comma 1, n. 3, c.p.c.

Non solo, ma il Ricorso risulta privo di alcun elemento di prova a suffragio della ricostruzione di controparte, con la conseguenza che, in mancanza di una precisa ed esaustiva esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, come richiesto dal disposto dell'art. 414, comma 1 n. 4) e 5), c.p.c., il Ricorso dovrà essere dichiarato affetto da nullità in quanto privo dei requisiti essenziali richiesti *ex lege*.

Con riferimento all' “*esposizione dei fatti*”, si rileva infatti come il sig. Giannelli abbia svolto una ricostruzione assolutamente indeterminata e sconnessa, basti pensare che non è ancora chiaro con quale intento, se non meramente strumentale e pretestuoso, il Ricorrente abbia deciso di introdurre il presente giudizio anche nei confronti della odierna resistente.

Nel caso di specie, non vi è chi non veda come la ricostruzione dei fatti offerta dal Ricorrente risulti essere strumentalizzata a rendere ancora più incerto ed indeterminato l'oggetto del presente giudizio.

Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia, in ogni caso, come il Ricorrente abbia omesso qualsiasi indicazione degli *“elementi in diritto”* sui quali si fonderebbero le proprie pretese: nessun richiamo normativo e/o giurisprudenziale è stato svolto in Ricorso, né per quanto riguarda la violazione di diritti costituzionalmente garantiti che sarebbero stati asseritamente violati, né con riferimento alla violazione della procedura amministrativa di sospensione dall'attività lavorativa, né tanto più con riferimento alla richiesta di risarcimento danno avanzata, di cui controparte si limita ad offrire una quantificazione del tutto unilaterale – e, sia consentito dire, del tutto esorbitante – senza specificarne in modo puntuale le distinte causali e le varie voci.

Analogamente, controparte ha violato il disposto di cui al n. 5) dell'art. 414 c.p.c. in tema di *“indicazione specifica dei mezzi di prova”*, in quanto, le prove orali richieste *ex adverso* sono assolutamente indeterminate e generiche, al pari dell'intero Ricorso.

Anche la stessa CTU richiesta risulta assolutamente inammissibile, in quanto palesemente esplorativa ed irrilevante.

Sul tema la Corte di Cassazione ha più volte precisato che *“nel rito del lavoro, qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la conseguenza è la nullità del ricorso, che ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio”* (Cass. civ., Sez. lav., del 14/02/2020, n. 3816; conformi, ex multis: Cass. civ., Sez. lav., n. 19009 del 17/07/2018, Cass. civ., Sez. lav., n. 7487 del 23/03/2020).

*

3. In ordine al difetto di legittimazione attiva del Trust Giannelli Roberto e nullità dello stesso.

Al di là dei pur assorbenti e decisivi aspetti sinora affrontati, occorre poi eccepire la nullità del “TRUST GIANNELLI ROBERTO” e la relativa carenza di legittimazione attiva.

Preliminarmente, non si può che censurare la contraddittorietà e la temerarietà delle difese del Ricorrente, il quale pare eccepire il *“difetto di legittimazione passiva del Trust”* e, allo stesso tempo, agisce in giudizio anche in qualità di Trustee.

Già da questa semplice disamina appare evidente come le due argomentazioni non siano in alcun modo compatibili, a dimostrazione della totale infondatezza, genericità e strumentalità della iniziativa avversaria.

In secondo luogo, è opportuno evidenziare come il presunto Trust creato dal sig. Giannelli Roberto (per scopi ignoti, neppure evocati nella narrativa avversaria) risulta nullo, in quanto carente dei propri elementi costitutivi e pertanto non produttivo di alcun effetto giuridico.

La giurisprudenza di legittimità è pacifica e costante nell'affermare che i soggetti che costituiscono il Trust (disponente, Trustee e beneficiario) non possono coincidere, in quanto – nella funzione tipica dell'istituto, nel caso di specie evidentemente disattesa – il Trust istituisce in capo al Trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del beneficiario e che, di conseguenza, ove tali figure coincidano, la proprietà del Trustee in nulla differisce dalla proprietà piena (Cfr. Cass. Civ. n. 25478/2015; Cass. Civ. n. 10105/2014; Cass. Civ. n. 28363/2011).

La Suprema Corte ha recentemente affermato che: “i tre centri di imputazione (disponente, "trustee" e beneficiario) non possono coincidere. In caso contrario, il "trust" è affetto da nullità rilevabile di ufficio, in nessun modo differendo la proprietà del "trustee" da quella piena, per violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.” (cfr. Cass. Civile sez. lav., n.12718/2017).

L'invalidità del Trust è confermata anche dallo stesso Ricorrente, il quale deposita un documento definito come “*statuto*” (cfr. doc. 10 di controparte) che riporta la seguente descrizione: “il Trust è amministrato da Roberto Giannelli (Trustee) su disposizione di roberto giannelli (Settlor) un living trust di alto scopo umanitario denominato Giannelli Roberto”.

Ne segue che il Trust creato dal sig. Giannelli deve ritenersi affetto da nullità.

Si rileva, in ogni caso, che il sig. Giannelli non aveva, né ha, alcun titolo per agire in giudizio in qualità anche di Trustee, ovvero di Amministratore Fiduciario del “TRUST GIANNELLI ROBERTO” e se ne eccipisce il difetto di legittimazione attiva.

Difatti, ferma la superiore eccezione di nullità del Trust, si ricorda che la legittimazione per agire in giudizio e presentare ricorso ex art. 414 c.p.c. spetta soltanto al lavoratore ai sensi dell'art. 409 c.p.c. avendo il Giudice del Lavoro una cognizione speciale e limitata alle controversie individuali di lavoro.

*

4. In relazione alla necessità di condanna del Ricorrente al risarcimento danni per lite

temeraria ex art. 96 I comma c.p.c., o in ipotesi ad ulteriore importo ex art. 96 III comma c.p.c

In ragione di tutto quanto suesposto, l'odierna resistente ritiene che nel presente procedimento possa configurarsi una responsabilità di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per aver tenuto una condotta processuale dilatoria, pretestuosa e defatigatoria.

Tale condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., discende esclusivamente dall'accertamento di atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta quali essere, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale ai fini di creare un pregiudizio alla parte oggetto del procedimento (Corte Giustizia Trib. II grado Milano sez. XIX, 18/10/2023, n.3135).

Ad avviso della scrivente difesa, l'esistenza della prova del pregiudizio subito dalla odierna resistente appare provato.

Infatti, l'introduzione del presente giudizio nei confronti della SIT – soggetto del tutto estraneo alla vicenda – unitamente alla genericità, infondatezza e perplessità dell'atto introduttivo, provoca un inevitabile pregiudizio per la comparente, anche in termine di costi per la propria difesa, sproporzionato rispetto alle stesse premesse assunte da controparte e qui contestate, con iniziativa di carattere meramente emulativo.

Ciò che si ritiene fondante il giudizio di temerarietà è l'evidente scopo di ingenerare nel Giudice il convincimento di una complessità di rapporti, in realtà del tutto insussistenti ed estranei al presente giudizio (come quello tra SIT e il sig. Giannelli Roberto).

Sul punto la Cassazione ha specificato come: *“Viola l'art. 96, comma 1, c.p.c. chi instaura un giudizio, e consapevolmente lo continua, nonostante il rilievo della carenza di legittimazione passiva”* (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 23341/19).

In un simile contesto, si chiede che l'odierno Ricorrente venga condannato al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., in linea con la giurisprudenza di legittimità per la quale, ai fini della quantificazione del danno, è possibile fare riferimento *“a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente”* (cfr. Cass Sez. Un. n. 3057/2009 confermata da Cass. n. 20995/11).

Ed ancora, *“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di*

violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica” (Trib. Roma sez. IV, 05/10/2020, n. 13553).

Si chiede, pertanto, che il sig. Giannelli venga condannato al risarcimento danni per lite temeraria *ex art. 96, co. 1 c.p.c.*, da determinarsi in via equitativa; in ipotesi, che il Ricorrente venga condannato al pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle spese legali, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.

Per i motivi sopra esposti, allo stato e con riserva di ulteriormente dedurre nel corso del giudizio, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia l'III.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*;

- In via pregiudiziale e di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Servizi Integrati Toscani Società Cooperativa Consortile, per le ragioni espresse in narrativa, e, per l'effetto, ordinarne l'estromissione dal presente giudizio;
- Sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità del Ricorso, stante l'assoluta indeterminatezza e genericità dello stesso in violazione delle disposizioni di legge.
- Ancora in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. Giannelli Roberto, in qualità di Trustee del “TRUST GIANNELLI ROBERTO”;
- Nel merito: rigettare il ricorso *ex art. 414 c.p.c.* promosso dal sig. Giannelli perché integralmente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in atti;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento e con condanna del sig. Giannelli Roberto al risarcimento danni per lite temeraria *ex art. 96 I comma c.p.c.* o al pagamento di una somma in aggiunta alle spese legali *ex art. 96 III comma c.p.c.*

In via istruttoria.

Fermi i rilevati sopra svolti in tema di nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità, e fermo restando l'onere della prova in capo al Ricorrente *ex art. 2697 c.c.*, l'odierna resistente ritiene che la causa sia già istruita documentalmente.

Per mero tuziorismo difensivo, la scrivente difesa si riporta e si associa a quelle che saranno le richieste istruttorie formulate dalla società Endomos Società Cooperativa Onlus in liquidazione con la propria memoria difensiva, confidando che dalle stesse emerga chiaramente la totale estraneità della Servizi Integrati Toscani nella vicenda che ci occupa, con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio.

Con ogni più ampia riserva, si depositano in copia i seguenti documenti:

- 1) Copia passiva ricorso introduttivo;
- 2) Visura CCIAA Servizi Integrati Toscana;
- 3) Visura CCIAA Endomos Società Cooperativa Sociale – Onlus in liquidazione;
- 4) Affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali RSA “Botticelli”;
- 5) Raccomandat a/r La Villa s.p.a. / Servizi Integrati Toscani Soc. Coop. del 29.09.2021;
- 6) Corrispondenza Servizi Integrati Toscani Soc. Coop. / Cooperativa Uzeta del 17.12.2021;
- 7) Corrispondenza La Villa s.p.a. / Servizi Integrati Toscani Soc. Coop. del 11.10.2021.

Si dichiara che non è stata svolta alcuna domanda riconvenzionale e che pertanto non è mutato il valore della causa.

Con osservanza.

Prato-Firenze, lì 4 marzo 2024

Avv. Maurizio Daneri